

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 35/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori		
NUMERO ATTO	COM (2010) 371 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0199 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	12/07/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	22/07/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	18/10/2010		
ASSEGNATO IL	23/07/2010		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	30/09/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23/09/2010
OGGETTO	La direttiva proposta, che modifica la direttiva 97/9/CE, intende armonizzare l'attuale quadro giuridico dell'UE. La direttiva 97/9/CE, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (ICSD), stabilisce che i clienti che ricevono servizi di investimento da imprese di investimento siano indennizzati in circostanze specifiche in cui l'impresa non sia in grado di restituire il denaro o gli strumenti che detiene per conto dei clienti. La modifica proposta estende il campo di applicazione della direttiva garantendo una maggiore tutela degli investitori e un miglior coordinamento tra Stati membri, per ciò che concerne le regole di finanziamento dei sistemi di indennizzo.		
BASE GIURIDICA	La proposta si fonda sull'art. 53, paragrafo 1, del TFUE in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi,		

certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: Nessun rilievo riguardo al principio di sussidiarietà. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi di investimento, aumentando la tutela degli investitori, appare necessaria una maggiore e più diffusa armonizzazione a livello UE.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto tutte le opzioni sono state valutate in base al rapporto costi-efficacia e rispettano le particolarità dei mercati degli Stati membri. La proposta non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi ricercati; in particolare, laddove pertinente, sancisce principi di armonizzazione minimi, ad esempio sulle modalità con cui i membri dei sistemi di indennizzo devono contribuire agli stessi.

ANNOTAZIONI:

La presente iniziativa è parte integrante di un ampio pacchetto sui sistemi di indennizzo e di garanzia, che comprenderà due proposte di modifica delle direttive sui sistemi di indennizzo degli investitori e sui sistemi di garanzia dei depositi, oltre a un Libro bianco sui sistemi di garanzia nel settore assicurativo.

Di particolare interesse appare la modifica di una serie di articoli (articoli 2, 4, 5, 10, 12) al fine di estendere l'indennizzo agli investitori qualora un'impresa di investimento non restituisca loro gli strumenti finanziari a seguito del fallimento di un terzo depositario o del depositario o subdepositario di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), laddove con la direttiva 97/9/CE potevano beneficiare dei sistemi di indennizzo soltanto gli investitori i cui strumenti finanziari siano stati persi dall'impresa di investimento per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa stessa.

La modifica proposta estende, inoltre, il campo di applicazione della direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori anche a tutti i servizi e le attività di investimento coperti dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Tra le disposizioni volte ad apportare una maggiore armonizzazione del quadro giuridico esistente va poi ricordata quella relativa alla fissazione di un nuovo livello di indennizzo per investitore, al fine di ridurre al massimo i fattori di arbitrio ed evitare che la scelta degli investitori sia influenzata da coperture differenti garantite nei vari Stati membri; al riguardo l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/9/CE viene modificato nel senso di aumentare il livello di indennizzo da un importo minimo di 20 000 EUR a un importo fisso di 50 000 EUR, che può essere ulteriormente adeguato dalla Commissione mediante atti delegati, tenendo conto degli effetti dell'inflazione e del valore medio degli investimenti detenuti dai clienti al dettaglio nell'Unione.